

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4302

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(NICOLAZZI)

COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(ZAMBERLETTI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI

(SIGNORILE)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, recante proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti

Presentato il 5 gennaio 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — Alcuni termini posti da disposizioni nel settore dei lavori pubblici, degli interventi connessi con le calamità naturali e con i servizi di assistenza aeroportuali vengono a scadenza il 31 dicembre 1986.

Poiché permangono le situazioni sia di fatto che giuridiche, che avevano indotto in precedenza ad adottare le norme relative ed a prorogarne l'efficacia, si è ritenuto necessario disporre un'ulteriore proroga.

In particolare, con il primo comma dell'articolo 1 si è disposta la proroga al 31 dicembre 1989 dei termini fissati per l'attuazione dei piani per la realizzazione delle opere e per le relative procedure espropriative da parte del Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po.

Tale proroga consente il completamento dei programmi previsti e consistenti in:

a) acquisizione e riacquisizione di aree del porto interno di Cremona vincolate dai piani urbanistici e ciò al fine della loro urbanizzazione, successiva lotizzazione ed assegnazione;

b) definizione di ulteriore zona di espansione industriale, studio fra soluzioni alternative del porto di Cremona 2 (Spinadesco e Pizzighettone) e realizzazione scali, banchine e darsene;

c) realizzazione dei raccordi ferroviari particolari degli insediamenti industriali;

d) completamento del raccordo ferroviario base del porto industriale di Cremona già progettato e i cui lavori in parte sono già stati appaltati ed iniziati.

Nell'ambito degli interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea, si è reso necessario prorogare di un anno le disposizioni concernenti la strumentazione urbanistica del comune di

Pozzuoli di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748.

Sempre nel settore delle opere pubbliche, viene disposta la proroga di due anni nella facoltà di provvedere ai lavori di manutenzione straordinaria, di adattamento e di ristrutturazione edilizia penitenziaria a cura del Ministero di grazia e giustizia e con oneri a carico del proprio bilancio.

La normativa al riguardo, di cui viene disposta la proroga, consente di operare con grande accelerazione delle procedure, nonché di derogare a talune forme di controllo preventivo per i lavori in economia, per cui si sono finora potute risolvere innumerevoli situazioni di emergenza in ordine alla sicurezza e funzionalità degli istituti.

Viene prevista, altresì, l'elevazione da 50 a 100 milioni dei limiti di spesa dei funzionari delegati per i lavori ed i servizi in economia.

Tale incremento si impone attesa la lievitazione dei costi delle forniture e delle prestazioni in genere, nonché in considerazione che le procedure in economia, contemplando il riscontro successivo da parte della Corte dei conti, si sono rivelate le più rapide ed efficaci ed altresì di grande e proficua utilizzazione presso gli istituti penitenziari.

I compiti ed i poteri conferiti al sindaco di Napoli ed al presidente della regione Campania, quali commissari di Governo per l'attuazione del programma straordinario di edilizia nel napoletano, cessano con il 31 dicembre 1986.

La disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente disposizioni in materia di calamità naturali, ha previsto una procedura di individua-

zione di un'apposita disciplina legislativa per l'avvio della fase transitoria dopo il 31 dicembre.

La proroga di un mese dei poteri dei due commissari si rende necessaria per completare l'*iter* della cennata procedura di individuazione legislativa.

Nel settore delle calamità naturali si è reso necessario, a causa del lungo *iter* parlamentare di approvazione del disegno di legge sull'istituendo servizio di protezione civile, prorogare di un anno gli interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato per le prestazioni di protezione civile.

Nel settore in questione viene disposta una proroga al 28 febbraio 1987 del termine concernente la presentazione delle domande per l'ammissione del personale convenzionato per le esigenze derivanti

dalle calamità naturali negli appositi ruoli speciali ad esaurimento, da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio.

Nel settore dei trasporti aeroportuali sono state disposte ulteriori proroghe di un anno sia nella prestazione dei servizi antincendio da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti in gestione diretta statale, sia nei servizi di pronto soccorso sanitario negli aeroporti in concessione da parte degli enti concessionari e dell'ente ferrovie.

* * *

L'unito decreto-legge viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, recante proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1987.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga di taluni termini in materia di lavori pubblici, di protezione civile e di servizio antincendi in taluni aeroporti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i ministri dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile, dei trasporti, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previste dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, già prorogati da ultimo con decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, nonché i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1989.

2. Il termine indicato all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è prorogato al 30 giugno 1987.

3. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, modificata con l'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e con leggi 25 gennaio 1983, n. 14, e 2 marzo 1985, n. 55, è prorogato fino al 31 dicembre 1988: Per l'esecuzione in economia degli interventi di edilizia penitenziaria e per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia, il limite di spesa previsto per il funzionario delegato è elevato a lire 100 milioni.

ARTICOLO 2.

1. I termini del 31 dicembre 1986 e del 1° gennaio 1987 indicati nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, relativo alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, sono differiti rispettivamente al 31 gennaio 1987 ed al 1° febbraio 1987.

2. Il termine del 31 dicembre 1986 indicato nell'articolo 1 del decreto-legge di cui al comma 1, concernente interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 1987. Il relativo onere, valutato in complessive lire 5.000 milioni, è posto a carico del fondo della protezione civile.

3. Il termine di sessanta giorni indicato nel comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente la presentazione delle domande per l'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento istituiti ai sensi del medesimo articolo, è prorogato al 28 febbraio 1987.

ARTICOLO 3.

1. Il termine del 31 dicembre 1986 indicato nel comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'Amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga, è differito al 31 dicembre 1987.

2. Fino al 31 dicembre 1987 i servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale, attualmente esistenti, continuano ad essere svolti, per gli aeroporti gestiti da enti o società in regime di concessione totale, dai concessionari con oneri a proprio carico e, per gli aeroporti a diretta gestione statale, dall'Ente ferrovie dello Stato nelle forme e con le modalità finora praticate.

3. Per gli oneri da sostenere dall'Ente ferrovie dello Stato per la gestione dei servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale è riconosciuto al medesimo Ente un rimborso forfettario complessivo di 950 milioni di lire. Alla relativa spesa si farà fronte con le disponibilità esistenti in conto competenza sul capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1987.

ARTICOLO 4.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1987.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1987.

COSSIGA

CRAXI — NICOLAZZI — ZAMBERLETTI —
SIGNORILE — ROMITA — GORIA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.